



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Ordinanza del Sindaco n. 59 del 19/04/2013

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE, IN CONTENITORI DI VETRO, DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI LABORATORI ARTIGIANALI, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Considerato che:

- sempre con maggior frequenza è stato rilevato che nelle strade, nelle piazze ed in altri luoghi pubblici vengono abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo;
- questa situazione costituisce un grave pericolo per i pedoni, oltre che arrecare un danno per il decoro cittadino e contrasta con le più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato;
- l'evento si verifica soprattutto in ore notturne ed è collegato alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi, dagli esercizi commerciali e dai laboratori artigianali, di bevande in contenitori di vetro che di solito vengono consumate al di fuori degli esercizi di vendita e subito dopo abbandonate per strade, piazze ecc., senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi;

Tenuto conto che l'aggregazione delle persone è un valore fortemente positivo ma che tale valore, sulla base dei riscontri esperienziali acquisiti dalla Polizia Municipale e delle segnalazioni formulate dai residenti, risulta spesso compromesso dai fenomeni correlati all'abuso di alcolici e dall'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro su suolo pubblico, con conseguenze penalizzanti per tutti gli altri frequentatori della zona e per la popolazione residente;

Rilevato che già dalla prossima settimana il Comune sarà interessato dalla festa patronale, dalla festività del 25 Aprile, a seguire dal 1° maggio e dall'arrivo della stagione estiva dove i picchi di presenze impongono maggiori tutele ed attenzioni atte a mitigare i negativi fenomeni sul decoro e sulla sicurezza urbana;

Ritenuto

- di dover provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti in quanto costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone che frequentano gli spazi pubblici;
- che ai suddetti inconvenienti si può porre rimedio esclusivamente vietando nelle ore notturne, su tutto il territorio comunale, la vendita per asporto di bevande contenute in confezioni di vetro;
- che occorre contemperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;

- che è di conseguenza ragionevole ed opportuno disporre il divieto di vendita per asporto, su tutto il territorio comunale, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche e dei laboratori artigianali, di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 22.00 alle ore 6,00;
- pertanto, pur riservandosi di disciplinare i suddetti fenomeni con precisi atti di normazione ordinaria, previa concertazione con le categorie, si ritiene per tutte le ragioni su esposte di intervenire con immediatezza considerata la necessità di porre in essere le misure volte alla tutela della sicurezza urbana attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nel Comune di Porto San Giorgio e la coesione sociale mediante l'adozione di specifico provvedimento contenendone la durata dal 22/04/2013 ed il 30/09/2013;

Visto il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

Visto l'art.54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n.125, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

Visto l'art.7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

Dato atto

- di aver preventivamente comunicato lo schema della presente ordinanza all'Ill.mo Prefetto di Fermo (nota prot.9849 del 15/04/2013) n.q. di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art.54 del T.U.E.L. n.267/2000 come modificato dal decreto-legge 23/05/2008 n.92, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" convertito, con modificazioni, in Legge 24/07/2008 n. 125, dal D.M. -Ministero Interno- 5/08/2008 e successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n. 115 del 07/04/2011 ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

Viste le osservazioni della Prefettura di Fermo pervenute con nota prot.5868/13;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art.689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:

1. E' vietata, in tutto il territorio comunale nel periodo compreso tra il 22/04/2013 ed il 30/09/2013, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche e dei laboratori artigianali, di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro, dalle ore 22.00 alle ore 6,00.
2. E' vietato il consumo delle suddette bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
3. Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000.
4. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.
5. La Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza con riserva al Sig. Prefetto di Fermo di impartire le competenti disposizioni per l'eventuale concorso nell'esecuzione di Corpi della Polizia di Stato (art.54, 4 c. D.Lgs.267/2000).
6. avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

7. la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo Pretorio ed ha validità fino alle ore 24:00 del giorno 30/09/2013.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

Porto San Giorgio li, 19/04/2013

IL SINDACO

LRONCL70S11G920R/6110000032518007.IPH
JvESA2trgI4t1T4ZB2Koh2